Note esplicative sulle modifiche delle Condizioni generali di gestione della SUISA

Le Condizioni generali di gestione (CGG) regolano i diritti e gli obblighi contrattuali reciproci tra gli aventi diritto e la SUISA. Le CGG sono state aggiornate l'ultima volta agli inizi del 2024. A seguito delle mutate pratiche e consuetudini e delle esperienze degli ultimi anni, le CGG devono essere nuovamente aggiornate. Il Consiglio d'amministrazione della SUISA ha adottato queste modifiche nel settembre 2025. Le nuove CGG entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Di seguito vengono illustrate le novità.

Diritti grafici online

Eliminazione della cifra 3.3 delle CGG per editori/editrici e della cifra 3.2 lettera d in fine delle CGG per autori/autrici ed eredi.

Negli anni 2018-2019, la SUISA Digital Licensing AG (SUDL, l'affiliata della SUISA per i diritti online) si è resa conto che anche piattaforme come Spotify e Apple Music erano interessate ai diritti grafici per i testi delle canzoni e gli spartiti. Pertanto, nel 2020 la SUISA ha rielaborato le sue CGG. Per le opere non pubblicate di autori/autrici ed eredi, la SUISA esercitava anche i diritti grafici online (cifra 3.2 lett. d in fine). Per gli editori/editrici era previsto un sistema di opt-in per i diritti online su testi e spartiti (cifra 3.3).

In pratica, Spotify, Apple Music ecc. collaborano oggi con aziende come LyricFind o Musixmatch per i testi. I diritti grafici online non vengono quindi gestiti dalle società di gestione, ma esercitati individualmente dagli editori o dagli aventi diritto interessati nei confronti di intermediari come LyricFind o Musixmatch.

Pertanto, la possibilità di opt-in per gli editori/editrici e l'acquisizione automatica dei diritti grafici online da parte della SUISA per le opere non pubblicate sono state eliminate dalle CGG. In questo modo, i membri interessati possono gestire liberamente i propri diritti nei confronti degli intermediari sopra menzionati.

Gestione all'estero

Paragrafo aggiuntivo alla cifra 4.3 delle CGC, che prevede il ritrasferimento dei diritti ai membri nel caso in cui tali diritti non vengano esercitati all'estero né da una società consorella, dalla stessa SUISA o da un terzo incaricato.

Se in un determinato paese non esistono società consorelle e la SUISA non gestisce i diritti in quel paese (né direttamente né tramite altre società da essa incaricate), i diritti vengono di fatto ritrasferiti ai membri affinché possano esercitarli autonomamente. Senza il ritrasferimento, infatti, ai membri verrebbe impedito di utilizzare questi diritti. Per questo motivo tale punto è esplicitamente specificato nelle CGG.

Dichiarazione di opere create sulla base di «beats»

Eliminazione della parola «beats» alla cifra 6.2, 3. paragrafo, 2. trattino (per autori/autrici ed eredi) e alla cifra 6.2, 3. paragrafo, 2. trattino (per editori/editrici)

Secondo le attuali CGG, se un membro desidera dichiarare un'opera che contiene una parte di un'opera già esistente, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'autorizzazione dell'avente diritto.

Se una parte dell'opera dichiarata da un membro è un «beat», alla dichiarazione deve essere allegata un'autorizzazione dell'avente diritto di tale «beat». Queste autorizzazioni sono generalmente incluse nelle licenze d'uso acquisite al momento dell'acquisto di un beat. Tuttavia, data la quantità considerevole di contenuti e l'elevato numero di licenze trasmesse dai membri alla SUISA, la loro verifica richiede molto tempo, il che comporta un notevole carico di lavoro per gli uffici competenti della SUISA. Ciò

non è compatibile con il principio di un’amministrazione economica ai sensi dell'art. 45 par. 1 LDA.

Dal punto di vista del diritto d'autore («diritto della personalità dell'autore»), l'utilizzo di un «beat» non è paragonabile all'utilizzo di un «sample». Un «beat» è infatti specificamente concepito per essere integrato in un'opera futura, cosa che non avviene nel caso di un «sample». Per inciso, un «beat» non è letteralmente parte di un'opera già esistente. Poiché non è compito della SUISA garantire il corretto adempimento delle condizioni contrattuali stabilite dai titolari dei diritti sui «beat», l'obbligo dei membri di trasmettere alla SUISA l'autorizzazione degli aventi diritto viene soppresso.
Una panoramica dettagliata di tutte le modifiche è disponibile sul nostro sito web alla voce www.suisa.ch/cgg.